

# ASSOCIAZIONE "FATTO-A-MANO"

## STATUTO

### Costituzione, finalità, durata.



#### Art. 1

È costituita con sede in TORINO, via Sacchi 62, l'Associazione ai sensi del Codice del Terzo Settore (di seguito indicato CTS, ex D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii), che assume la denominazione di "FATTO-A-MANO".

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

La denominazione sociale dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione della sezione Associazione di Promozione Sociale del RUNTS, sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS".

#### Art. 2

L'Associazione è un ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, l'Associazione **si prefigge fra l'altro di:**

- promuovere e gestire iniziative, servizi, eventi, attività culturali, ricreative, atte a soddisfare le esigenze dei soci, favorendo le iniziative volte a migliorare la qualità della vita;
- contribuire al benessere psicofisico degli individui attraverso la pratica artistica, artigianale e motoria in senso ampio, la sensibilizzazione della promozione dei rapporti umani attraverso l'educazione alla socialità, alla buona comunicazione ed alla non violenza per una cultura basata sulla tolleranza e la cooperazione;

- sollecitare l'educazione ambientale per promuovere una maggiore consapevolezza e contribuire ad un impiego razionale ed efficiente delle risorse disponibili e favorire il riciclo e riuso di materiali altrimenti scartati;
- promuovere il libero scambio delle esperienze creative individuali e collettive, valorizzare la figura degli operatori del proprio ingegno nelle arti, del lavoro creativo, degli antichi mestieri, del riciclo di materiali per nuove soluzioni;
- promuovere la cultura in senso ampio, compresa la conoscenza della cultura territoriale, della storia della città di Torino e della Regione Piemonte, delle potenzialità turistico-culturali del territorio, anche attraverso iniziative mirate;
- promuovere l'editoria indipendente;
- promuovere attività di educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- favorire attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, promozione, rappresentanza, concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- promuovere l'organizzazione di feste di via, mercati periodici tematici, eventi in genere dedicati all'esposizione e commercializzazione di produzioni artigianali, convegni, mostre, proiezioni, sfilate di moda, spettacoli teatrali, intrattenimenti musicali, pubblicazioni;
- sostenere l'organizzazione di incontri di festività, ricorrenze e occasioni conviviali che favoriscano il benessere comune e lo scambio di buone pratiche;
- favorire la partecipazione ad altri circoli o associazioni con scopi sociali similari.

A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo dedicato del presente Statuto, in forma di azione volontaria o di produzione o scambio di beni e servizi. L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

### **Art. 3**

La **durata dell'Associazione è illimitata**. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'articolo dedicato del presente Statuto.



## Attività esercitate

### Art. 4

L'Associazione può esercitare ed organizzare **in generale le seguenti attività:**

- attività di interesse generale;
- attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- attività di raccolta fondi;
- attività didattica con compiti di formazione dei propri associati, e sociale con iniziative promozionali volte a stimolare la pratica e la diffusione dello spirito delle attività artistico-artigianali nelle sue molteplici realtà e peculiarità;
- formazione di conoscenze pratiche nell'ambito della progettazione e produzione di oggetti di artigianato realizzati con diverse tecniche, anche mediante lo sviluppo di nuovi metodi espressivi e nuove tecnologie;
- realizzazione di corsi finalizzati alla promozione e diffusione delle culture artistiche e artigianali con le diverse tecniche manuali delle arti minori e maggiori e degli antichi mestieri;
- organizzazione di eventi, esposizioni ed ogni altra attività riguardanti l'arte e l'artigianato;
- collaborazioni con associazioni affini, scuole o altri enti interessati alla diffusione ed alla conoscenza delle tecniche artistico-artigianali;
- attività di promozione culturale e turistica;
- attività rivolte al benessere psicofisico degli associati;
- attività di convenzionamento con soggetti esterni che possano favorire la formazione e il benessere degli associati;
- attività volte ad indagare i meccanismi che soggiacciono al processo creativo ampiamente inteso;
- attività di somministrazione agli associati di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e alle attività di interesse generale.

L'Associazione può esercitare ai sensi dell'art. 6 del CTS attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale come individuate dal Consiglio Direttivo.

## Art. 5

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

### **In particolare, può esercitare ed organizzare in modo specifico le seguenti attività:**

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente cui l'Associazione è affiliata e ai loro soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

## Art. 6

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.



## Art. 7

I volontari dell'Associazione sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione stessa, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art.36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

## I soci

## Art. 8

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. **Può diventare socio** chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo dedicato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.



Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli Organi Sociali.

#### **Art. 9**

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle **domande di ammissione** entro quattro mesi dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, il nominativo sarà annotato nel libro dei soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere del termine di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione.

#### **Art. 10**

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato ai criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

#### **I soci hanno diritto a:**

- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere e approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti componenti degli organi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo Statuto.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

#### **Art. 11**

#### **Il socio è tenuto a:**

- rispettare lo Statuto e le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organi dirigenti;
- mantenere una condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;



- osservare le regole dettate dalle associazioni nazionali, dalle federazioni, dagli enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

#### **Art. 12**

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione.

#### **Art. 13**

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione; in caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altro socio ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestano con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente Statuto.

#### **Art. 14**

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo dovrà essere motivato e reso noto al socio con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso ricorso entro 30 giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei soci utile, che deciderà in via definitiva.

È sempre ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.

## **Patrimonio sociale e rendicontazione**

### **Art. 15**

**Il patrimonio sociale** dell'Associazione è indivisibile e destinato a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili e immobili dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **Art. 16**

**Le fonti di finanziamento** dell'Associazione sono:

- quote annuali di adesione dei soci;
- ulteriori quote versate dai soci per iniziative specifiche e deliberate in Assemblea;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

### **Art. 17**

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.



## Organi dell'Associazione

### Art. 18

Sono **organi di direzione dell'Associazione:**

- **l'Assemblea dei soci;**
- **il Consiglio Direttivo.**

Tutte le cariche elettive sono gratuite. E' riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento delle funzioni associative.

È organo di garanzia e controllo **l'Organo di controllo**, anche in forma monocratica, se dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art. 30 D.Lgs. n. 117/2017.

Gli organi durano in carica 4 anni e i componenti sono rieleggibili.

### Art. 19

Partecipano **all'Assemblea generale dei soci** tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 16 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate, con preavviso minimo di 15 giorni, a cura del Consiglio Direttivo tramite posta elettronica ordinaria (gli indirizzi email destinatari di convocazione saranno quelli ultimi comunicati formalmente dal socio, quindi è onere del socio stesso comunicare eventuali variazioni), contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

### Art. 20

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione.

### Art. 21

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza dei voti dei presenti. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

## Art. 22

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un socio eletto dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa. Le votazioni avvengono per alzata di mano.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del Segretario che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli altri atti restano a disposizione dei soci per la consultazione.

## Art. 23

L'Assemblea generale dei soci:

- elegge, conferma l'elezione e/o revoca i componenti degli organi sociali;
- al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato;
- nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso, l'eventuale relativo documento economico-programmatico e le quote associative extra dedicate rispetto a quelle standard annuali;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- delibera sugli atti oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza;

## Art. 24

Il **Consiglio Direttivo** è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da **un minimo di 5** eletti tra i soci.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'art. 2382 del codice civile.



## Art. 25

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi di attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

## Art. 26

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il **Presidente**: ha la rappresentanza legale dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; può, in caso di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a rettifica nel primo Consiglio utile;
- il **Vicepresidente**: coadiuva il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ne assume le mansioni;
- il **Segretario**: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente;
- il **Tesoriere**: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente;
- un **Rappresentante** con competenze specifiche in **materie creative**.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di una delle suddette cariche è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato tra i propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire tra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

## Art. 27

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 6 CTS;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;



- deliberare circa le azioni disciplinari;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- stipulare atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed enti;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

#### **Art. 28**

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni 4 mesi previa convocazione dei suoi componenti, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 3 Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità di Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni sono palesi e la parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

#### **Norma di scioglimento**

#### **Art. 29**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS, la decisione motivata di **scioglimento dell'Associazione** dev'essere presa da almeno i tre quarti degli associati

